

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU - TICCA - PIRAS - TUNIS - SCHIRRU - PORCU - DERIU - CIUSA - PIZZUTO - ORRÙ

l'8 settembre 2026

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo,
della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), al fine di chiarire in modo definitivo l'ambito applicativo della disposizione concernente gli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive negli enti locali.

L'intervento si rende necessario a seguito dei dubbi interpretativi emersi nell'applicazione della norma, che hanno dato luogo a letture estensive non coerenti né con il dato letterale né con la volontà del legislatore del 2017.

La presenza di tali incertezze interpretative costituisce uno degli indici che la giurisprudenza costituzionale riconosce quale presupposto della legittimità dell'intervento, in quanto il legislatore "può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario".

La disposizione originaria era finalizzata ad evitare che l'esercizio del mandato elettivo costituisse il presupposto per il conseguimento di ulteriori compensi derivanti da incarichi direttamente connessi alla carica ricoperta. Non intendeva invece incidere sugli incarichi conferiti sulla base di professionalità, rapporti di lavoro subordinato o disposizioni legislative che prescindono dalla titolarità della carica elettiva.

Una diversa interpretazione determinerebbe l'introduzione, in via interpretativa, di una nuova e non prevista causa di incompatibilità, in contrasto con il principio di tassatività delle limitazioni all'accesso e all'esercizio delle cariche pubbliche.

La proposta chiarisce pertanto che il limite alla corresponsione di compensi, salvo il rimborso delle spese documentate e il gettone di presenza nel limite massimo previsto dalla legge, riguarda esclusivamente gli incarichi per i quali la titolarità della carica elettiva costituisce requisito necessario ai fini della nomina o della designazione.

Restano pertanto esclusi gli incarichi attribuiti sulla base di requisiti professionali, di rapporti di lavoro subordinato ovvero di specifiche disposizioni di legge regionale che prescindono dalla qualità di amministratore locale.

La scelta dello strumento dell'interpretazione autentica è pienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, che ne ammette il ricorso quando sia volto a chiarire il significato di disposizioni preesistenti e a ricondurne l'applicazione alla volontà originaria del legislatore, senza innovare l'ordinamento.

Si precisa che la norma interpretativa, non potrà comunque incidere sui giudicati già formati, in conformità con il limite invalicabile che la Corte costituzionale pone a tutela del principio di certezza dei rapporti giuridici e delle funzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria.

La proposta si pone inoltre in linea con l'articolo 51 della Costituzione e con i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di accesso alle cariche pubbliche, secondo i quali eventuali limitazioni devono essere ragionevoli, proporzionate e strettamente funzionali alla prevenzione dei conflitti di interesse.

In tale quadro, un'interpretazione estensiva del divieto che includesse anche gli incarichi privi di connessione causale con la carica elettiva introdurrebbe, in via meramente interpretativa, una nuova causa di limitazione dell'elettorato passivo, in contrasto con il principio di tassatività e con l'esigenza di uniformità che la Corte costituzionale ha ricondotto al predetto articolo 51 della Costituzione quale diritto politico fondamentale non suscettibile di declinazioni regionali discriminatorie.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento non modifica l'assetto normativo vigente, ma si limita a chiarire il significato della disposizione secondo la volontà originaria del legislatore regionale, precisandone l'ambito di applicazione.

La norma non introduce nuovi istituti, non amplia la platea dei destinatari e non attribuisce nuovi benefici economici, limitandosi a definire il corretto perimetro applicativo della disciplina vigenti.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2017

1. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), il primo e il secondo periodo si interpretano nel senso che il divieto di cumulo dei compensi per lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito, riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti negli enti locali, negli organismi degli enti locali, nelle amministrazioni regionali e negli organi regionali, per i quali la carica elettiva costituisce requisito necessario ai fini della nomina o della designazione; conseguentemente il divieto di corrispondere compensi non opera per gli incarichi conferiti in ragione dell'esercizio di attività libero professionale, per i rapporti di lavoro subordinato e per gli incarichi attribuiti e i contratti stipulati in forza di specifiche disposizioni di legge.

Art. 2

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).